Civile Ord. Sez. 5 Num. 28044 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
Data pubblicazione: 29/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16321/2020 R.G. proposto da:

Balducci Giuseppe Arcangelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Livia Ranuzzi unitamente all'avvocato Luigi Quercia

-ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Puglia n. 2755/2019 depositata il 14/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2026 dal Consigliere Angelo Matteo Socci.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate riscossione e, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente,

avente ad oggetto impugnazione di avviso di intimazione e preavviso di ipoteca su tredici cartelle in pendenza di rateazione;

2. ricorre per cassazione il contribuente con sei motivi di ricorso;

3. resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate riscossione che chiede il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi, con la condanna del ricorrente alle spese e con il raddoppio del contributo unificato.

2. Con il primo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 7 e 10, l. 212 del 2000, e dell'art. 19, d.P.R. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per assenza di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata come della successiva comunicazione preventiva di iscrizione dell'ipoteca.

Il motivo è infondato in quanto l'intimazione di pagamento, dopo un inadempimento del piano di rateizzazione, non deve essere motivata specificamente al pari di un accertamento. La decadenza risulta ex lege (v. art 19 d.P.R. n.602/73) con il verificarsi del presupposto dell'inadempimento delle rate previste (nel caso di 8 rate); deve darsi continuità all'orientamento di questa Corte sul punto: «In tema di motivazione per *relationem* degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, nel prevedere che all'atto dell'amministrazione finanziaria debba essere allegato ogni documento richiamato nella sua motivazione, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di una precedente comunicazione. (Fattispecie in tema di intimazione di pagamento a seguito di decadenza da rateizzazione del debito fiscale, portato da precedenti cartelle notificate ma non allegate nuovamente all'atto impositivo)» (Cass. Sez. 5,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

27/07/2026, n. 24089, Rv. 679526 – 01; vedi anche Sez. 5 del 12 luglio 2023 n. 19893).

Del resto, l'intimazione di pagamento ha un contenuto vincolato e deve essere redatta in conformità al modello approvato: «L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata» (Cass. Sez. 5, 09/11/2018, n. 28689, Rv. 651272 - 01).

3. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, l. 212 del 2000 sempre per omessa motivazione dell'intimazione nonché, per la comunicazione preventiva dell'iscrizione di ipoteca, per l'omessa indicazione dei beni da ipotecare, e per gli interessi e le sanzioni. Per la motivazione dell'intimazione già si è argomentato nel rigetto del primo motivo.

Anche per gli interessi e sanzioni non è necessaria una specifica motivazione dell'intimazione, risultando la stessa dall'inadempimento del piano di rateizzazione («In tema di validità del precetto, nell'espropriazione forzata per somme di denaro il requisito formale dell'indicazione della somma della quale è intimato il pagamento è integrato se l'atto contiene gli elementi sufficienti ad individuare esattamente, mediante un semplice calcolo matematico, l'importo da corrispondere. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato la nullità di un precetto nonostante l'atto indicasse la somma risultante dal titolo esecutivo, le date e gli importi dei pagamenti parziali già ricevuti, e i criteri di calcolo degli interessi e le date delle relative decorrenze)», Cass. Sez. 3, 13/04/2026, n. 9320, Rv. 677564 - 01).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Del resto, «In tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo» (Sez. 5 - , Sentenza n. 28742 del 16/10/2023, Rv. 669249 - 01);

«La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il *quantum* del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo» (Sez. U - , Sentenza n. 22281 del 14/07/2022, Rv. 665273 – 01).

3. 1. La comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca non deve necessariamente indicare i beni da ipotecare, essendo la sua

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

funzione quella di avvisare il debitore del debito, per eventuali osservazioni: «In tema di riscossione coattiva delle imposte, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, necessaria in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, non deve essere inviata anche al comproprietario del bene oggetto della garanzia, ove non sia anche obbligato al pagamento del debito, giacché la funzione della comunicazione consiste nel consentire allo stesso contribuente di presentare osservazioni, onde evitare che il procedimento per l'iscrizione giunga a compimento, nonché eventualmente nell'indurlo a desistere dall'inadempimento, col pagamento di quanto dovuto» (Cass. Sez. 5, 16/09/2021, n. 25161, Rv. 662281 - 01).

L'individuazione dettagliata e la descrizione catastale dei beni immobili del debitore sono obbligatorie esclusivamente nell'atto finale di iscrizione dell'ipoteca presso la Conservatoria dei registri immobiliari, e non nella fase preliminare del preavviso: «In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avendo contenuto informativo-sollecitatorio, contenga esclusivamente l'indicazione del credito tributario e non anche quella dell'immobile su cui l'agente della riscossione procederà all'iscrizione in caso di perdurante inadempienza del debitore, poiché l'individuazione del cespite si rende necessaria solo al momento della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare» (Cass. Sez. 5, 17/09/2025, n. 25456, Rv. 676522 - 01).

4. Con il terzo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, cod. proc. civ. e dell’art. 36, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (vizio di motivazione della decisione).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Con il quarto motivo il ricorrente prospetta, in via subordinata al terzo motivo, la violazione e falsa applicazione degli art. 19 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 10 della l. 212 del 2000, nonché dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

I motivi logicamente collegati si trattano unitariamente, risultano infondati.

La decisione contiene adeguata motivazione sulla materia sottoposta al suo giudizio.

In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del *minimo costituzionale* richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni in concilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 - 01); in tale grave

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

forma di vizio non incorre la sentenza impugnata, laddove i giudici di appello, statuendo sui motivi di appello hanno affermato che "resta accertata la falsità dell'affermazione – nella premessa del ricorso – di aver provveduto al pagamento delle rate secondo i piani di ammortamento predisposti dall'agente della riscossione".

Non sussiste, quindi, nessun vizio radicale della motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR analizza le prove, e con valutazione di merito ritiene non provato l'affermato pagamento delle rate.

La decisione non inverte l'onere della prova, ma analizza i documenti e ritiene non provato il pagamento, affermato dal contribuente («La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.)», Cass. Sez. 3, 29/05/2018, n. 13395, Rv. 649038 - 01).

5. Con il quinto ed il sesto motivo il ricorrente prospetta omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) per avere la sentenza omesso di pronunciarsi sulla eccepita violazione dell'art. 50, primo comma, d.P.R. 602 del 1973 (sospensione dei termini per l'avvio delle procedure esecutive), e dell'art. 50, secondo comma d.P.R. citato, relativamente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

I motivi sono infondati, in quanto nessuna omissione risulta per rigetto implicito delle relative questioni.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Del resto, le questioni, di diritto, risultano infondate.

La comunicazione preventiva di iscrizione dell'ipoteca non è un atto del procedimento di espropriazione ma lo precede («L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento», Cass. Sez. U, 18/09/2014, n. 19667, Rv. 632587 - 01).

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/10/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale